STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1. Denominazione

E' costituita, ai sensi della L. 383/2000 e nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale e culturale denominata "M/APP – Mestieri e Arte Popolare Pugliese", da qui in seguito chiamata "Associazione". Essa è retta secondo le norme del presente Statuto.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in Via M. Amoruso 19/B, 70124 BARI e sede operativa in Via G. Bonazzi 46, 70123 BARI. Potranno essere istituite sedi secondarie e succursali in relazione all'espletamento delle proprie attività. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 4 - Carattere dell'Associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di terzi; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere reinvestiti nel perseguimento degli intenti dell'Associazione.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può avvalersi dell'opera di professionisti, consulenti e di altro personale, tra i soci e non soci, che sarà retribuito sulla base dei contratti collettivi di lavoro o delle tariffe normalmente praticate.

I soci ed i collaboratori sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 5. Scopi dell'Associazione

L'Associazione nasce dall'incontro di professionisti accumunati dall'intento di promuovere lo sviluppo territoriale della Regione Puglia; incrementare e raffinare la conoscenza in maniera collaborativa, anche ricorrendo all'uso delle nuove tecnologie; favorire l'inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione; incentivare il turismo "lento" e consapevole, in particolare valorizzando, in maniera concreta, arti e mestieri tipici della cultura pugliese (in accordo con la Convenzione UNESCO sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali).

L'Associazione persegue lo scopo di promuovere, anche in campo educativo, la tutela e la valorizzazione del territorio, favorendo ad ogni livello la partecipazione e la sensibilizzazione della comunità civile, attorno ai problemi che riguardano direttamente la collettività, sia a livello locale che globale.

L'Associazione opera nel settore della promozione di cultura, arte e artigianato ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- promuovere la conoscenza, la distribuzione e la diffusione di tradizioni locali, relative alle tematiche del cibo, mestieri, dimora e tempo libero, favorendo l'integrazione tra tecnologia e folclore e contestualmente valorizzando i prodotti dell'artigianato pugliese;
- incentivare lo scambio di conoscenze, informazioni e competenze tra esperti, cittadini ed eventuali imprese interessate, attraverso l'organizzazione di attività laboratoriali e iniziative didattico-esplicative;
- incentivare la riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi e dei modelli di consumo favorendo prodotti e stili di vita eco-sostenibili;
- divulgare informazioni e conoscenze in relazione agli ambiti di impegno dell'Associazione, all'attività e agli scopi della stessa;
- collaborare e cooperare a progetti con altre Associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e la costruzione di una rete di attività legate ai mestieri ed alle arti popolari pugliesi.
- promuovere la creazione di una piattaforma collaborativa per la diffusione dei contenuti e il raffinamento della conoscenza, a partire dalla rete dei dispositivi locali già attivi per valorizzare i presidi culturali consolidati, moltiplicandone l'efficacia.

Art. 6. Attività dell'Associazione

Le finalità e gli scopi dell'associazione potranno essere perseguiti – a titolo puramente esemplificativo e non limitativo – tramite:

- individuazione, catalogazione, censimento, realizzazione di banche dati e digitalizzazione di materiale relativo ai presidi attivi nel campo della valorizzazione delle tradizioni pugliesi attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche:
- realizzazione, organizzazione e gestione di iniziative, progetti ed attività atte a sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica su mestieri ed arte popolare pugliese;
- realizzazione di iniziative di carattere culturale e formativo (seminari, convegni, corsi..), e di eventuali attività didattiche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed extrascolastiche;
- promozione di attività sociali, di formazione, supporto e informazione, di interazione, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l'incontro e lo scambio di esperienze;
- promozione della partecipazione e della consapevolezza dei cittadini relativa al proprio patrimonio immateriale, attraverso la cooperazione tra istituzioni (come scuole ed università), centri di documentazione, biblioteche ed educatori;
- divulgazione delle attività e degli scopi dell'Associazione, nel modo più ampio possibile, attraverso l'impiego di idonei strumenti informativi e di comunicazione (ad es. tecnologie web e supporti multimediali).

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività eventualmente non conformi agli scopi sociali dell'Associazione verranno vagliate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. Partnership

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive marginali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

SOCI

Art. 8. Requisiti

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Art. 9. Organo Competente e Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base al D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 10. Rigetto

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 11 Quota associativa

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale e questa è intrasmissibile.

Art. 12. I soci

I soci di dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del 'gruppo informale' così come previsto dal Bando Principi Attivi 2012 della Regione Puglia conferendo risorse

economiche e fornendo servizi, e hanno fondato l'Associazione firmando l'atto costitutivo; i soci fondatori potranno sottoscrivere con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, a partire dal secondo anno di attività dell'Associazione hanno diritto di voto e possono assumere cariche elettive, e operano per il raggiungimento degli scopi associativi, secondo le proprie capacità personali. La qualifica di socio ordinario è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci Sostenitori sono coloro che condividendo le finalità dell'Associazione hanno ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo e operano per il raggiungimento degli scopi associativi, secondo le proprie capacità personali. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone scopi e finalità, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti dei soci ordinari.

Possono far parte dell'associazione anche i minori di età, solo previa autorizzazione del genitore che esercita la patria potestà (o da chi ne fa le veci).

Art. 13. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Per il primo anno dalla costituzione dell'Associazione, essendo la stessa vincitrice del bando "Principi Attivi 2012 - Giovani idee per una Puglia migliore" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma della Regione Puglia, solo i soci fondatori hanno diritto di voto in assemblea e possono assumere cariche elettive.

I soci ordinari hanno facoltà, a partire dal secondo anno di attività, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.

I soci sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14. Norme di esclusione

La qualità di socio si perde:

- 1. per decesso o per scioglimento dell'associazione;
- 2. per morosità: trascorso il termine di un anno dall'1.1 al 31.12 senza aver provveduto al pagamento della relativa quota sociale;

- 3. dietro presentazione di dimissioni scritte, presentate al Consiglio Direttivo, o per recesso volontario:
- 4. per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi 2 e 3 è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 16. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci (da qui chiamata Assemblea) è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a mezzo scritto diretto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede o sulla bacheca virtuale sul sito dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede dell'incontro; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 17. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 21. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti.

Art. 22. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- nomina al suo interno il Presidente (qualora non sia già stato eletto dall'Assemblea dei Soci), il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;

- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea dei Soci e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 23. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica

del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 24. Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed è responsabile della relazione e della distribuzione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; della sostituzione del Presidente quando è assente; di altri incarichi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25. Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 26. Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consultivo e quello previsionale dell'Associazione, e di presentarla all'Assemblea dei Soci. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

Art. 27. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta il bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, per l'approvazione all'Assemblea dei Soci la relazione morale; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 28. Risorse Economiche

Le Associazioni di Promozione Sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote annuali e contributi straordinari degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste, come da Art. 5-6 del presente statuto. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 29. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati convocati in assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, per qualunque causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione decide sulla destinazione del patrimonio residuo.

La	devoluzione	del	patrimonio	sarà	effettuata	con	finalità	di	pubblica	utilità	а	favore	di
associazioni di promozione sociale con finalità similari.													

Art. 30. Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile e alla normativa vigente.

Firme dei soci fondatori

Presidente:	arch. Rosanna Rizzi
Vice Presidente:	dott. Pasquale Minervini
Segretario:	arch. Cristina Dicillo
Tesoriere:	arch. Graziarosa Scaletta